

Allegato A

Proposta di regolamento recante disposizioni in materia di scarichi in pubblica fognatura e fuori pubblica fognatura in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”) . Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

Il seguente regolamento

SOMMARIO

- Art. 1 – Attività di controllo delle acque reflue. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 2 - Sistema informativo e flusso dati. Modifiche all'articolo 4 d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 3 -Sostituzione della rubrica del Titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 4 - Sostituzione della rubrica del Capo I del titolo I del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l'autorizzazione . Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 6 - Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo di autorizzazioni allo scarico . Sostituzione dell'articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art.7 - Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali. Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 8 - Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune..
Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 9 - Supporto tecnico per il rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate. Sostituzione dell'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 10 - Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 11 - Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo I del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 12 - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA. Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 13 -Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 14 -Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008
- Art. 15 - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE . Modifiche all'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 16 - Disposizioni sulle cave. Modifiche all'articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008
Art 17 Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie . Modifiche all'articolo 40 bis del d.p.g.r. 46/R/2008
Art. 18- Disposizioni sui cantieri. Modifiche all'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008
Art. 19- Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all'articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale. Modifiche all'articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008
Art. 20- Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5. Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008
Art. 21 - Norme tecniche per l' identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche. Modifiche all'articolo 45 del d.p.g.r. 46/R/2008
Art. 22 - Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 46 del d.p.g.r. 46/R/2008
Art. 23 - Criteri generali. Modifiche all'articolo 47 del d.p.g.r. 46/R/2008
Art. 24 - Norme generali. Modifiche all'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008
Art. 25 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica. Modifiche all'articolo 51 del d.p.g.r. 46/R/2008
Art. 26 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale. Modifiche all'articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008
Art. 27 - Inserimento dell'articolo 55 sexies del d.p.g.r. 46/R/2008
Art. 28 – Abrogazioni.

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) ed in particolare l'articolo 13;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);

Vista la legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015).

Visto il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta 8 settembre 2008 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Considerato quanto segue :

1. La l.r. 3/2016 ha modificato la l.r. 20/2006 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015, con la quale sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e le funzioni di autorità competente concernente l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

2. ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura provenienti da insediamenti residenziali di competenza del comune, le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura e fuori pubblica fognatura, sono rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale e pertanto sono attratte alla competenza regionale e le relative procedure sono disciplinate dal regolamento emanato con DPR 59/2013 nonché dalle disposizioni regionali attuative dello stesso;

3. Si rende quindi necessaria una revisione del d.p.g.r. 46/R/2008 al fine di adeguarne i contenuti alle modifiche apportate alla l.r. 20/2006 nonché all'evoluzione della normativa nazionale in materia di autorizzazione unica ambientale.

4. Il d.p.g.r. 46/R/2006 contiene altresì disposizioni con riferimento ad aspetti della disciplina di settore che il d.lgs 152/20106 demanda alla normativa regionale, con particolare riferimento: alle condizioni di autorizzazione degli scarichi di acque reflue e ai criteri per rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale; alle prescrizioni regionali per la tutela delle acque; alle fasi di autorizzazione provvisoria; all'individuazione dei trattamenti appropriati degli scarichi; alle procedure e modalità di utilizzazione agronomica; agli scaricatori di piena; alla gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di restituzione; al monitoraggio, flussi dati e alle modalità di effettuazione dei controlli;

4. E' quindi necessario dettare disposizioni, oltre che per adeguare tale disciplina al nuovo riparto di competenze conseguente al riordino delle funzioni provinciali attuato dalla l.r. 22/2015, anche per rivedere l'impostazione generale del regolamento, eliminando disposizioni procedurali e di coordinamento ormai superate dalla semplificazione del quadro delle competenze in materia di scarichi, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione.

approva il seguente regolamento

Art. 1

Attività di controllo delle acque reflue.
Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") è così sostituito :

“1. La struttura regionale competente e i comuni elaborano il programma di monitoraggio degli scarichi, avvalendosi di ARPAT in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT), ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale. “.

2. Al comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “La provincia,” sono sostituite dalle seguenti: “ La struttura regionale competente, “.

Art. 2

Sistema informativo e flusso dati. Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente :

“5 bis. La struttura regionale competente ed i comuni rendono disponibili i dati e le informazioni relativi alle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati SIRA.”.

Art. 3

Sostituzione della rubrica del Titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica del Titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente
“ Acque reflue e meteoriche ” .

Art. 4

Sostituzione della rubrica del Capo I del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica del Capo I del Titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“ Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e meteoriche”.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l'autorizzazione Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art.5 Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l'autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura e fuori dalla pubblica fognatura sono presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-

legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35) , ad eccezione :

- a) delle autorizzazioni comunali allo scarico di acque domestiche, di cui all'articolo 10;
- b) delle autorizzazioni provvisorie di cui all'articolo 15.

2. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico ricadenti in AUA sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 72 nonies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)).

3. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura di cui al comma 1, lettera b) sono determinati dai comuni nella misura massima non superiore a 100 euro. “.

Art. 6

Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate.
Sostituzione dell'articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L'articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :

“ Art. 8 Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate.

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi, la struttura regionale competente sia avvale :

- a) in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, anche garantendone la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento di cui alla lettera b);
- b) per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori, se presenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale, anche garantendone la partecipazione ai tavoli tecnici istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale..... (*regolamento unitario approvato dalla GR il 31 /1*).”.

Art. 7

Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali
Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica dell'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali”

2. Il comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :

“1. La struttura regionale competente, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalità di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'articolo 99 del decreto legislativo. La struttura regionale competente nell'atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie

a garantire che l'impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale.”.

Art. 8

Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune..

Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :

“ Art 10. Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune.

1. Il comune provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 in quanto provenienti da edifici o insediamenti residenziali. Per il rilascio dell'autorizzazione il comune si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 abitanti equivalenti (AE).

2. I comuni competenti trasmettono ad ARPAT, per via telematica o mediante sistemi di interoperabilità, copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nella banca dati del SIRA.”.

Art. 9

Supporto tecnico per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate

Sostituzione dell'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :

“ Art. 11 Supporto tecnico per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate

1. La struttura regionale competente si avvale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori, se presenti e, per la prima autorizzazione allo scarico, anche del supporto tecnico scientifico dell' ARPAT in conformità alla l.r. n. 30/2009.”.

Art. 10

Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue
Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 3 dell'articolo del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :

“3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali installano uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni.” .

2. I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono abrogati.

3. Al comma 7 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “Le province, i comuni e l' AIT” sono sostituite dalle seguenti : “La struttura regionale competente ed i comuni”.

4. All'inizio del comma 8 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 il periodo “ 8. Le province, i

comuni e l'AIT adattano le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis" è sostituito dal seguente :
" 8. Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis sono adattate".

5. Al comma 10 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola " La provincia, " è sostituita dalla seguente: " La struttura regionale competente, ".

6. Il comma 11 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
" 11. Per gli scarichi di cui all'articolo 124, comma 9 del decreto legislativo il comune o la struttura regionale competente, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell'atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile che si trovano nelle zone di salvaguardia normate dall'articolo 94 del decreto legislativo.".

7. Al comma 11 bis dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola " La provincia" è sostituita dalla seguente: " La struttura regionale competente".

8. Al comma 11 ter dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola " La provincia" è sostituita dalla seguente: " La struttura regionale competente".

Art. 11

Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo I del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica del capo II del Titolo I del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
"Disposizioni per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura".

Art. 12

Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA. Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica dell'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
"Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA."

2. Al comma 1 dell'articolo 14, del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole "derivanti da insediamenti" sono sostituite dalle seguenti : "di cui all'articolo 10".

Art. 13

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
"3. L'autorizzazione allo scarico in via provvisoria è rilasciata per una durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superiore ai limiti temporali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.".

2. All'inizio del comma 4 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono aggiunte le parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis,".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma :

"4 bis. Limitatamente agli impianti al servizio di pubbliche fognature, la procedura di rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui al presente articolo può essere attivata dal titolare dello scarico anche prima del completamento dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria è subordinata al completamento delle opere relative all'impianto di depurazione come descritte nel progetto, attestata dalla comunicazione di fine lavori del direttore dei lavori o da dichiarazione del titolare dello scarico."

3. Dopo il comma 4bis dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma :

"4 ter. Nei casi di cui al comma 4bis, costituiscono modifica sostanziale del progetto le modifiche al processo di trattamento descritto nella documentazione allegata all'istanza, approvate dall'AIT, nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione provvisoria ed il termine dei lavori. In tal caso, il titolare dello scarico è tenuto ad integrare la documentazione presentata ai fini dell'aggiornamento della autorizzazione provvisoria."

4. All'alinea del comma 6 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole "Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia" sono sostituite dalle seguenti : " Fermo restando quanto previsto al comma 4 e fatte salve, per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, le disposizioni di cui ai commi 4bis e 4 ter, la struttura regionale competente."

5. Il comma 7 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

"7. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 10 con potenzialità inferiore ai duemila abitanti equivalenti, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva."

6. Al comma 8 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole : "con le modalità previste dagli articoli 6 e 7." sono sostituite dalle seguenti : "alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito "SUAP", sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione."

Art. 14

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura.

Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole "dall' AIT," sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura regionale competente".

2. Al comma 5 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole "previste dagli articoli 6 e 7." sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 15 comma 8."

Art. 15

Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE

Modifiche all'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “ dalle province in via transitoria” sono sostituite dalle seguenti : “ in via transitoria dalla struttura regionale competente ”.
2. Al comma 3 bis dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “dalle province in via transitoria” sono sostituite dalle seguenti : “in via transitoria dalla struttura regionale competente ”.
3. L'alinea del comma 4 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dal seguente :
“ 4. L'atto autorizzativo di cui al comma 3 prescrive:”.

Art.16

Disposizioni sulle cave. Modifiche all'articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 40 d del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “ L'ente competente” sono sostituite dalle seguenti : “La struttura regionale competente”.
2. Il comma 2 dell'articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“ 2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'articolo 17 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014). L'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste al capo II della l.r. 35/2015. “.

Art 17

Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie . Modifiche all'articolo 40 bis del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 40 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “l'ente competente” sono sostituite dalle seguenti : “la struttura regionale competente”.

Art. 18

Disposizioni sui cantieri. Modifiche all'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 40 ter del del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “L'ente competente” sono sostituite dalle seguenti : “La struttura regionale competente.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “l'ente competente” sono sostituite dalle seguenti : “la struttura regionale competente”.
3. Al comma 3 dell'articolo 40 ter d del d.p.g.r. 46/R/2008 e parole “l'ente competente” sono sostituite dalle seguenti : “la struttura regionale competente.”.
4. Il comma 6bis dell'articolo 40 ter d del d.p.g.r. 46/R/2008 è così sostituito:
“ 6 bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 alla struttura regionale competente, che si esprime entro il termine di 60 giorni.”.
5. Al comma 7 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “l'ente competente” sono

sostituite dalle seguenti : “la struttura regionale competente.”.

Art. 19

Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all'articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale .
Modifiche all'articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “l'AIT” sono sostituite dalle seguenti : “la struttura regionale competente.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “L'AIT,” sono sostituite dalle seguenti : “La struttura regionale competente, avvalendosi della collaborazione tecnica del gestore del SII o altro gestore, se presente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale, ”.

Art.20

Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5. Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r.
46/R/2008

1. Al comma 2 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “L'ente competente” sono sostituite dalle seguenti : “ La struttura regionale competente.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “l'ente competente” sono sostituite dalle seguenti : “ la struttura regionale competente.”.

3. Al comma 5 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “l'ente competente allo scarico ” sono sostituite dalle seguenti : “ la struttura regionale competente. ”.

4. Al comma 7 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “L'ente competente,” sono sostituite dalle seguenti : “ La struttura regionale competente”.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma :

“7 bis. Con riferimento alle autorizzazioni allo scarico di AMD in essere, la struttura regionale competente può definire, in sede di rinnovo o modificazione dell'autorizzazione, o in caso di altre specifiche esigenze gestionali, apposite prescrizioni di carattere tecnico operativo al fine di adeguare i contenuti delle autorizzazioni alle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento.” .

Art.21

Norme tecniche per l' identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche. Modifiche all'articolo 45 del d.p.g.r.
46/R/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 45 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :

“ 3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla struttura regionale competente o dagli allacci concessi dal gestore del SII o da altro gestore, se presente. La struttura regionale competente e l' ARPAT forniscono al gestore del SII o ad altro gestore, se presente, le informazioni in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione.”.

Art.22

Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 46 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 46 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole : “ di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2005” sono abrogate.

Art. 23

Criteri generali. Modifiche all'articolo 47 del regolamento regionale 46/2008

1. Al comma 5 dell'articolo 47 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “ l' ente autorizzante “ sono sostituite dalle seguenti : “la struttura regionale competente”.

Art. 24

Norme generali. Modifiche all'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “La provincia, ” sono sostituite dalle seguenti : “ La struttura regionale competente, “.

2. Il comma 2 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.

3. All'inizio del comma 3 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole “L'ente competente” sono sostituite dalle seguenti : “La struttura regionale competente”.

4. Al comma 6 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti “ alla struttura regionale competente”.

5. Il comma 9 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :

“9. Ai fini del comma 6, il titolare della concessione può fare riferimento alla documentazione già presentata alla struttura regionale competente ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) qualora in detta documentazione siano contenute le informazioni richieste al presente articolo. “.

Art. 25

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica.
Modifiche all'articolo 51 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “La provincia” sono sostituite dalle seguenti : “ La struttura regionale competente”.

Art. 26

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale. Modifiche all'articolo 52

del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole "All'atto della richiesta del permesso di ricerca di cui al r.d. 1775/1933 alla provincia," sono sostituite dalle seguenti : "*All'atto della richiesta, alla struttura regionale competente, del permesso di ricerca* di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al d.p.g.r. 61/R/2016".

2. Al comma 4 dell'articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole "La provincia," sono sostituite dalle seguenti : " La struttura regionale competente".

Art. 27

Inserimento dell'articolo 55 sexies nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l'articolo 55 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente :

"Art. 55 sexies. Disposizioni finali

1. Per favorire una più efficace gestione delle attività oggetto del presente regolamento la Giunta regionale, con deliberazione, può predisporre apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico o ricognitivo delle normative applicabili .

2. Sono ritenuti validi i protocolli di controllo in essere tra i Dipartimenti ARPAT provinciali e i soggetti gestori del SII e sottoscritti tra le parti fino alla loro revisione da parte della competente struttura regionale.".

Art. 28

Abrogazioni

1. Gli articoli 6, 7 e 13 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono abrogati.